

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 351

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - MURA - MUNDULA

il 6 ottobre 2022

Sviluppo e consolidamento dell'aggregazione di impresa tramite contratti di rete

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende incentivare la competitività del sistema economico locale supportando le aggregazioni tra imprese mediante la messa in rete delle loro capacità, competenze e risorse, mediante lo scambio di conoscenze finalizzate alla collaborazione produttiva, progettazione, logistica e servizi connessi per rinnovazione di processo, di prodotto, di servizio e organizzativo.

Particolare attenzione sarà rivolta alle attività comuni per la promozione dei territori attraverso la creazione di un'offerta turistica-enogastronomica-esperienziale incentrata sulla valorizzazione delle risorse locali enogastronomiche, agroalimentari, culturali, storico e paesaggistiche e sullo sviluppo dei servizi connessi quali visibilità delle aziende, ospitalità, ricettività e ristorazione.

Per aggregazione di impresa si intende una rete di impresa con soggettività giuridica, aderente ad uno specifico contratto di rete come definito dalla legislazione vigente che si riuniscono al fine di sviluppare un progetto strategico comune di rete.

La scelta di stimolare, promuovere e incentivare il contratto di rete trova giustificazione nel creare una forma di aggregazione giuridicamente riconosciuta che responsabilizza i soggetti aderenti nell'attuare gli obiettivi comuni, ma che allo stesso tempo permette di mantenere l'autonomia giuridica-gestionale delle singole imprese.

L'articolo 1 definisce le finalità perseguite dalla presente proposta di legge.

L'articolo 2 individua i soggetti economici che possono beneficiare delle risorse messe a disposizione con il presente strumento normativo.

L'articolo 3 declina in maniera più dettagliata l'aggregazione di impresa a partire dalla sua definizione, le sue caratteristiche ed ai requisiti richiesti per la sua costituzione.

L'articolo 4 è dedicato alla pianificazione strategica necessaria per la creazione di una rete di impresa.

L'articolo 5 definisce modalità e limiti di accesso ai benefici finanziari correlati alla creazione di una aggregazione tra imprese.

L'articolo 6 determina le priorità di intervento e le possibili premialità in base alla tipologia di attività svolta.

L'articolo 7 individua e chiarisce il procedimento da seguire per la richiesta di accesso agli incentivi economici di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 8 individua la copertura finanziaria necessaria per il triennio 2023-2025 pari a complessivi 3 milioni di euro ripartiti in egual misura per ciascuno degli anni presi in considerazione.

L'articolo 9, infine, dispone i tempi per l'entrata in vigore della presente legge stabilendo che la sua vigenza decorrerà a partire dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione promuove e incentiva i progetti di aggregazione tra micro imprese, piccole e medie imprese tramite contratti di rete, per incentivare e rafforzare la competitività delle filiere produttive locali, per promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, per incrementare la competitività dei propri prodotti, lo sviluppo di nuovi processi, la crescita di imprenditoria innovativa e nuova imprenditorialità, la difesa e l'incremento occupazionale, la promozione dei territori sul mercato globale ai fini turistici, agroalimentari e della manifattura sarda.

Art. 2

Beneficiari

1. I beneficiari della presente legge sono le aggregazioni d'impresa tramite contratto di rete, esistenti e da costituirsi, conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 3

Aggregazione di impresa

1. Per aggregazione di impresa si intende una rete di impresa con soggettività giuridica, aderente ad uno specifico contratto di rete come definito dalla legislazione vigente che, nel mantenere la propria autonomia giuridica-gestionale, si riuniscono al fine di sviluppare un progetto strategico comune di rete, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. Le aggregazioni di impresa sono costituite da micro, piccole e medie imprese, nella composizione minima di cinque, di cui almeno una è micro impresa o piccola, senza limitazione di settore o attività, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e pienamente attive, con sede

legale e con almeno un'unità operativa all'interno del territorio regionale.

3. In aggiunta al numero minimo di cinque imprese, possono aderire all'aggregazione i liberi professionisti iscritti ad un albo di categoria identificato all'interno del territorio della Regione, il cui profilo professionale è coerente con le finalità del progetto strategico di rete.

4. Alle aggregazioni di impresa e a ciascun soggetto partecipante all'aggregazione è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- c) trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia;
- d) non devono trovarsi in stato di difficoltà, di fallimento;
- e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata.

Art. 4

Progetto strategico di rete d'impresa

1. Il progetto strategico di rete d'impresa è il documento di pianificazione dell'aggregazione d'impresa che permette di accedere agli incentivi della presente legge e si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) fase propedeutica di animazione territoriale, formazione e creazione progetto della rete;
- b) fase di realizzazione della rete;
- c) funzionamento e gestione della rete.

2. La fase propedeutica di animazione territoriale, formazione e creazione della aggregazione d'impresa è realizzata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio attraverso assistenza tecnica e sessioni formative di lavoro per la consultazione delle PMI nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo economico locale, per la diffusione della conoscenza e della cultura delle reti d'impresa, per la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto.

3. La fase di realizzazione della aggregazione d'impresa consiste nella formale costituzione della rete d'impresa mediante la stipula di un contratto di rete con soggettività giuridica, entro sei mesi dalla data di concessione del contributo economico.

4. Nella fase di funzionamento e gestione, l'aggregazione d'impresa da concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo.

5. Il progetto strategico di rete d'impresa identifica l'impresa capofila rappresentante legale, i ruoli, le responsabilità e le previsioni di funzionamento e riguarda almeno una delle seguenti sezioni:

- a) sviluppo del processo di innovazione a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, logistico finalizzate al rafforzamento e consolidamento della rete distributiva e della presenza nei mercati;
- b) attività comuni per la promozione del territorio attraverso la creazione di un'offerta turistica - enogastronomica - esperienziale incentrata sulla valorizzazione delle risorse locali enogastronomiche, agroalimentari, culturali, storico e paesaggistiche e sullo sviluppo dei servizi connessi quali visibilità delle aziende, ospitalità, ricettività e ristorazione;
- c) attività comuni per l'ottimizzazione delle filiere produttive locali attraverso le economie di scala, il risparmio energetico, la standardizzazione e condivisione dei processi aziendali;
- d) azioni di marketing comune;
- e) creazione e promozione di marchi di rete.

Art. 5

Incentivi e spese ammissibili

1. La Regione, per dare concreta attuazione alle disposizioni della presente legge, è autorizzata a concedere incentivi economici, disciplinati in "Linea 1" e "Linea 2", alle aggregazioni d'impresa tramite contratto di rete, esistenti e da costituirsi, di cui all'articolo 3.

2. La "Linea 1" prevede un incentivo massimo concedibile pari a 50.000 euro una tantum destinato alla totale contribuzione delle spese per l'espletamento delle seguenti fasi:

- a) fase propedeutica di animazione territoriale, formazione e creazione di un progetto della rete;
- b) fase di realizzazione della rete.

3. Le spese relative alla fase propedeutica di animazione territoriale, formazione e creazione del progetto della rete sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo.

4. La "Linea 2" finanzia il funzionamento delle aggregazioni d'impresa con limite massimo degli incentivi per ogni progetto strategico di rete d'impresa non superiore al 70 per cento delle spese finanziabili e con un massimo dell'incentivo concedibile pari a 150.000 euro annui.

5. La "Linea 2" ammette a incentivo regionale le seguenti spese articolate e coerenti col progetto di rete locale di aggregazione d'impresa:

- a) spese correnti di funzionamento e gestione dell'aggregazione di impresa;
- b) fiere ed eventi;
- c) attività comuni per piani di marketing, vendite coordinate e commercio elettronico;
- d) certificazioni di prodotto e di qualità della rete;
- e) spese per strumentazioni ed attrezzature destinate ad uso comune;
- f) ricorso a figure professionali per le strategie aziendali di rete;
- g) in linea generale spese direttamente imputabili al progetto, relative ad attività svolte presso unità operative localizzate in Sardegna dei partecipanti all'aggregazione, sostenute e pagate dagli stessi componenti, che rispettano il principio della congruità della spesa.

6. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale le Linee 1 e 2 non sono finanziabili, è pari a euro 30.000 comprensivi di IVA.

7. Gli incentivi di cui alla Linea 1 e 2 possono essere erogati in forma anticipata attra-

verso la presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa il cui importo risulti pari a quello dell'anticipazione.

8. LIVA, se non deducibile ai fini fiscali, è una spesa rendicontabile e soggetta a incentivo ai fini della presente legge.

9. La concessione degli incentivi è soggetta al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

10. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme regionali e nazionali, è possibile il cumulo delle stesse voci di spesa degli aiuti previsti nella presente legge con agevolazioni fiscali statali e regionali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Art. 6

Premialità e priorità

1. La Regione, nell'assegnazione degli incentivi di cui all'articolo 5, riconosce premialità e priorità alle aggregazioni di impresa costituite esclusivamente da soggetti imprenditoriali localizzati all'interno di un raggio di 20 chilometri fra loro, fatta salva la presenza nella compagine di liberi professionisti persone fisiche per cui non è richiesta tale specifica localizzazione, costituite al fine di sviluppare un progetto di rete d'impresa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b).

2. Le premialità e priorità previste in attuazione del comma 1 sono:

- a) limite massimo degli incentivi per ogni progetto di rete sino al 90 per cento delle spese finanziabili nella Linea 2;
- b) priorità di assegnazione degli incentivi in caso di dotazione finanziaria non sufficiente a soddisfare tutte le domande di ammissione pervenute all'Amministrazione regionale.

Art. 7

Procedimento

1. Le domande di ammissione degli incentivi di cui all'articolo 5 sono inoltrate entro il 30 marzo di ogni anno all'Assessorato regionale

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici.

2. I richiedenti degli incentivi possono essere le aggregazioni d'impresa tramite contratto di rete, esistenti e da costituirsi, di cui all'articolo 3.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno è definito il programma annuale e triennale di finanziamento per la costituzione, sviluppo e funzionamento delle aggregazioni di impresa.

4. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per la concreta attuazione della presente legge può avvalersi degli enti locali, delle associazioni di categoria e rappresentanza delle imprese, dei loro organismi operativi e di consulenze tecnico-professionali esterne al sistema Regione.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per le finalità derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 la spesa di euro 1.000.000 da imputarsi sulla missione 14 - programma 14 - titolo 1 del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2025, ai relativi oneri si provvede con pari quota delle nuove e maggiori entrate di cui all'accordo tra il Governo e la Regione sottoscritto in data 14 dicembre 2021 e recepito dall'articolo 1, comma 554 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), quali quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), riconosciute e titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, iscritte in conto del titolo 2, tipologia 20101 del bilancio regionale annuale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).